



# COMUNE DI CONCO

Provincia di Vicenza

COPIA

N°34 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETARIO COMUNALE
---------------------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.
---------	--

Oggi **venti** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stefani Graziella	Presente	Bertacco Giorgio	Presente
Brunello Enio	Presente	Rodighiero Aldo	Presente
Rigoni Roberto	Presente	Costa Roberto	Presente
Predebon Antonio	Assente	Pilati Gilberto	Presente
Vanzo Alessandro	Presente	Pozza Sebastiano	Presente
Carli Sabrina	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Zanon Giuseppe.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefani Graziella nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.
---------	--

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera al, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio ( ... ), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Conco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale

ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società, così come previsto dal codice civile;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.21 del 13 marzo 2014, con la quale è stata approvata una prima ricognizione delle Società Partecipate dal Comune di Conco, ai sensi dell'art.3 della legge 244/2007;
- n.17 del sedici Aprile 2015, con la quale è stato approvato il primo piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente partecipate dal Comune, ai sensi dell'art.1, commi 609 e 616, della legge n.190/2014 (finanziaria 2015);
- n. 4 del quattordici Gennaio 2016, con la quale è stato approvato il primo piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute tramite "ETRA spa", sempre in base alle disposizioni della legge 190/2014;
- n. 9 in data ventitré Marzo 2016, con la quale si è stabilito di alienare le quote possedute nella società "FTV-Ferrotramvie Vicentine spa"( operazione poi conclusa con la vendita con atto notarile n.76018, in data 30.11.2016., con un introito di euro 4.987,33) e di procedere alla fusione per incorporazione della società "Altopiano Servizi srl" in "Etra spa"( fusione deliberata in sede di conferenza di servizi avvenuta in data 4 Ottobre 2016);
- da ultimo, con delibera n. 27, in data 31 luglio 2017, si è approvata una seconda ricognizione delle partecipazioni societarie indirette, così come detenute tramite "Etra spa";

PRECISATO che pur consapevoli che la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è fissata alla data del 23 settembre 2016, si ritiene opportuno e doveroso evidenziare quanto di seguito riportato:

- **Società Altopiano Servizi srl** – con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa in data 22.12.2017 n. 217176 Rep. è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione della Società Altopiano Servizi Srl in Etra Spa.
- **Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine F.T.V. Spa:** con atto notarile in data 30 novembre 2016 n. 76018 il Comune di Conco ha ceduto alla società FTV Spa tutte le azioni (n. 377), del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, rappresentanti circa lo 0,0244% del capitale sociale, per il prezzo di Euro 4.987,33.
- **Società ETRA Spa** è l'unica Società partecipata del Comune di Conco, partecipazione che rientra tra le ipotesi previste dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.) e va quindi confermata.
- **Società partecipate da Etra Spa:** La situazione delle Società indirettamente partecipate da ETRA Spa è stata attentamente valutata ed il relativo piano di razionalizzazione è stato approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2016 e per ultimo, con deliberazione n. 27 del 31.07.2017, il Consiglio Comunale ha deliberato in merito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da Etra Spa, esponendo, in dettaglio, le azioni intraprese e da intraprendere per ogni Società.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c, 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento al sensi dell'art. 24, c. 2, T.U,S,P,;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs, n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs, n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 3 astenuti (Costa, Pilati, Pozza);

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) di approvare le allegate schede di rilevazione che costituiscono l'Allegato "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.rn.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 4) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del D.Lgs n.175/2016 e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Costa, Pilati, Pozza).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Stefani Graziella**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO**  
**Zanon Giuseppe**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-09-17

Il Responsabile del servizio  
F.to Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-09-17

Il Responsabile del servizio  
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 20-09-2017**

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 622.

COMUNE DI CONCO li 04-10-2017

L' INCARICATO  
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 20-09-2017**

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO  
La Vigna Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa